COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1993

che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali e dello SFOP per l'obiettivo n. 1 definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio

(93/589/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento suddetto, viene intrapreso uno sforzo significativo di concentrazione delle risorse di bilancio a favore delle regioni in ritardo in termini di sviluppo economico che sono interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 ; che le risorse disponibili per impegni a favore di tali regioni, espresse a prezzi 1992, ammontano a 96 346 Mio di ECU per il periodo 1994-1999 ;

considerando che il 30 marzo 1993 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 792/93 che istituisce uno strumento finanziario di coesione [3] ;

considerando che detto regolamento prevede un contributo finanziario della Comunità a progetti localizzati in quattro Stati membri, segnatamente la Grecia, la Spagna, l'Irlanda e il Portogallo ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, per l'insieme dei quattro Stati membri interessati dall'intervento dello strumento finanziario di coesione, tra il 1992 e il 1999 l'aumento degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali deve consentire un raddoppio in termini reali degli impegni relativi all'obiettivo n. 1 e allo strumento finanziario di coesione ;

considerando che il Consiglio europeo riunitosi a Edimburgo l'11 e il 12 dicembre 1992 ha concluso che per questi quattro Stati membri ne risulterebbe un importo di circa 85 Mrd di ECU durante il periodo 1993-1999 ;

considerando che pertanto, per il periodo 1994-1999, una volta detratti gli importi relativi al 1993 e allo strumento finanziario di coesione, gli stanziamenti d'impegno destinati ai Fondi strutturali e allo SFOP ammontano per questi quattro Stati membri a circa 61 505 Mio di ECU, a prezzi 1992 ;

considerando che nell'articolo 12, paragrafo 4, primo comma del regolamento suddetto è precisato che per ciascuno degli obiettivi nn. 1, 2, 3, 4 e 5b la Commissione procede, in base a procedure trasparenti, a ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali, tenendo pienamente conto, come in precedenza, dei seguenti criteri oggettivi : la prosperità regionale, la popolazione delle regioni e la gravità relativa dei problemi strutturali, compreso il livello di disoccupazione e, per gli obiettivi interessati, le esigenze di sviluppo nelle zone rurali, criteri che sono ponderati in maniera appropriata al momento dell'attribuzione delle risorse ;

considerando che a norma dell'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento suddetto, per il periodo 1994-1999 il 9 % degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali è destinato al finanziamento degli interventi intrapresi su iniziativa della Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento ;

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 [5], dispone che una parte limitata delle

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.
[3] GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 74.
[4] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[5] GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

risorse disponibili per la iniziative comunitarie nel quadro degli obiettivi nn. 1, 2 e 5b può riguardare zone diverse da quelle di cui agli articoli 8, 9 e 11bis del regolamento (CEE) n. 2052/88 ;

considerando che tali stanziamenti non possono avere come conseguenza di ridurre gli importi concessi dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 alle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1 ;

considerando che è quindi opportuno destinare alle iniziative comunitarie meno del 9 % delle risorse dell'obiettivo n. 1 ;

considerando che pertanto la ripartizione indicativa per Stato membro in ordine ai quadri comunitari di sostegno dell'obiettivo n. 1 verte su un importo, espresso a prezzi 1994, pari a 93,81 Mrd di ECU, suddivisi in 59,88 Mrd di ECU per i quattro Stati membri che fruiscono dello strumento finanziario di coesione e 33,93 Mrd di ECU per le altre regioni dell'obiettivo n. 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le quote indicative per Stato membro, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto concerne le risorse da destinare ai quadri comunitari di sostegno dell'obiettivo n. 1 definito nello stesso regolamento, sono indicate in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1993.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

ALLEGATO

RIPARTIZIONE INDICATIVA PER STATO MEMBRO DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO DEI FONDI STRUTTURALI E DELLO SFOP PER I QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO DELL'OBIETTIVO N. 1
1994-1999

(in miliardi di ECU, prezzi 1994)

Stato membro	Importo
Grecia	13,98
Spagna	26,30
Irlanda	5,62
Portogallo	13,98
Totale	59,88

Stato membro	Importo
Belgio	0,73
Germania	13,64
Francia	2,19
Italia	14,86
Paesi Bassi	0,15
Regno Unito	2,36
Totale	33,93